

**Legge federale  
sull'unione domestica registrata  
di coppie omosessuali  
(Legge sull'unione domestica registrata, LUD)**

del 18 giugno 2004 (Stato 27 dicembre 2005)

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visti gli articoli 38 capoverso 2, 112 capoverso 1, 113 capoverso 1, 119 capoverso 2,  
121 capoverso 1, 122 capoverso 1, 123 capoverso 1, 128 capoverso 1 e 129  
capoverso 1 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 29 novembre 2002<sup>2</sup>,  
*decreta:*

## **Capitolo 1: Disposizioni generali**

### **Art. 1**            Oggetto

La presente legge disciplina la costituzione, gli effetti e lo scioglimento dell'unione domestica registrata di coppie omosessuali.

### **Art. 2**            Principio

<sup>1</sup> Due persone dello stesso sesso possono far registrare ufficialmente la loro unione domestica.

<sup>2</sup> In tal modo si uniscono in una comunione di vita con diritti e doveri reciproci.

<sup>3</sup> Il loro stato civile è: «in unione domestica registrata».

## **Capitolo 2: Registrazione dell'unione domestica**

### **Sezione 1: Condizioni e impedimenti**

#### **Art. 3**            Condizioni

<sup>1</sup> Entrambi i partner devono aver compiuto il diciottesimo anno di età ed essere capaci di discernimento.

<sup>2</sup> Gli interdetti necessitano del consenso del rappresentante legale. Possono adire il giudice contro il diniego di tale consenso.

RU 2005 5685

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2003 1165

**Art. 4** Impedimenti

<sup>1</sup> È proibito contrarre un'unione domestica registrata tra parenti in linea retta e tra fratelli o sorelle germani, consanguinei o uterini.

<sup>2</sup> Entrambi i partner devono provare di non essere già vincolati da un'unione domestica registrata o coniugati.

**Sezione 2: Procedura****Art. 5** Domanda

<sup>1</sup> La domanda di registrazione si fa all'ufficio dello stato civile del domicilio di uno dei partner.

<sup>2</sup> I partner compaiono personalmente. Se provano che la comparsa personale non può essere manifestamente pretesa da loro, la procedura preliminare si svolge per scritto.

<sup>3</sup> I partner producono i documenti necessari. Dichiarano personalmente all'ufficio dello stato civile di soddisfare le condizioni di registrazione dell'unione domestica.

**Art. 6** Esame

L'ufficio dello stato civile competente esamina se sono soddisfatte le condizioni e se non sussistono impedimenti.

**Art. 7** Forma

<sup>1</sup> L'ufficiale dello stato civile registra la dichiarazione di volontà di entrambi i partner e fa loro firmare il certificato di unione.

<sup>2</sup> La registrazione dell'unione domestica è pubblica.

**Art. 8** Disposizioni di esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.

**Sezione 3: Annullamento****Art. 9** Annullabilità assoluta

<sup>1</sup> Qualsiasi interessato può in ogni tempo domandare al giudice l'annullamento dell'unione domestica registrata se:

- a. al momento della registrazione dell'unione domestica uno dei partner non era capace di discernimento e da allora non ha riacquisito la capacità di discernimento;
- b. l'unione domestica è stata registrata in violazione dell'articolo 4.

<sup>2</sup> Durante l'unione domestica registrata l'azione di annullamento è promossa d'ufficio dall'autorità competente nel domicilio dei partner.

**Art. 10**            Annullabilità relativa

<sup>1</sup> Un partner può domandare al giudice l'annullamento dell'unione domestica registrata per vizi della volontà.

<sup>2</sup> L'azione di annullamento dev'essere promossa entro sei mesi dal giorno in cui l'avente diritto ha scoperto il vizio della volontà, ma in ogni caso entro cinque anni dalla registrazione.

<sup>3</sup> Se il partner attore muore durante il procedimento, un erede può proseguire l'azione.

**Art. 11**            Effetti della sentenza di annullamento

<sup>1</sup> L'annullamento dell'unione domestica registrata ha effetto dal giudicato della relativa sentenza.

<sup>2</sup> I diritti di successione si estinguono retroattivamente. Per il rimanente si applicano per analogia le disposizioni concernenti gli effetti dello scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata.

### **Capitolo 3: Effetti dell'unione domestica registrata**

#### **Sezione 1: Diritti e doveri generali**

**Art. 12**            Assistenza e rispetto

I partner si devono assistenza e rispetto reciproci.

**Art. 13**            Mantenimento

<sup>1</sup> I partner provvedono in comune, ciascuno nella misura delle proprie forze, al debito mantenimento dell'unione domestica.

<sup>2</sup> Se i partner non possono accordarsi in proposito, il giudice stabilisce, ad istanza di parte, i contributi pecuniari per il mantenimento dell'unione domestica. Tali contributi possono essere pretesi per il futuro e per l'anno precedente l'istanza.

<sup>3</sup> Se un partner non adempie il proprio obbligo di mantenimento, il giudice può ordinare ai suoi debitori che facciano i loro pagamenti, in tutto o in parte, all'altro.

**Art. 14**            Abitazione comune

<sup>1</sup> Un partner non può, senza l'esplicito consenso dell'altro, disdire un contratto di locazione, alienare l'abitazione comune o limitare con altri negozi giuridici i diritti inerenti alla stessa.

<sup>2</sup> Il partner che non può procurarsi questo consenso, o cui il consenso è negato senza valido motivo, può adire il giudice.

#### **Art. 15** Rappresentanza dell'unione domestica

<sup>1</sup> Durante la vita comune, ciascun partner rappresenta l'unione domestica per i bisogni correnti della stessa.

<sup>2</sup> Per gli altri bisogni, un partner rappresenta l'unione domestica soltanto se:

- a. ne è stato autorizzato dall'altro o dal giudice; o
- b. l'affare non consente una dilazione e l'altro partner è impossibilitato a dare il proprio consenso per malattia, assenza o analoghi motivi.

<sup>3</sup> Con i propri atti ciascun partner obbliga sé stesso e, in quanto non ecceda il potere di rappresentanza in modo riconoscibile dai terzi, solidalmente anche l'altro.

<sup>4</sup> Se un partner eccede il suo potere di rappresentare l'unione domestica o se ne dimostra incapace, il giudice, ad istanza dell'altro, può privarlo in tutto o in parte della rappresentanza. La privazione è opponibile ai terzi di buona fede soltanto quando sia stata pubblicata per ordine del giudice.

#### **Art. 16** Obbligo d'informazione

<sup>1</sup> Ciascun partner è tenuto a informare l'altro, a domanda, sui suoi redditi, la sua sostanza e i suoi debiti.

<sup>2</sup> Ad istanza di parte, il giudice può obbligare un partner o terzi a fornire le informazioni occorrenti e a produrre i documenti necessari.

<sup>3</sup> Rimane salvo il segreto professionale degli avvocati, dei notai, dei medici, degli ecclesiastici e dei loro ausiliari.

#### **Art. 17** Sospensione della vita comune

<sup>1</sup> Un partner è autorizzato a sospendere la vita comune per gravi motivi.

<sup>2</sup> Ad istanza di parte, il giudice:

- a. stabilisce i contributi pecuniari di un partner in favore dell'altro;
- b. prende le misure riguardanti l'abitazione e le suppellettili domestiche.

<sup>3</sup> Un partner può parimenti proporre l'istanza se l'altro rifiuta la convivenza senza valido motivo.

<sup>4</sup> In caso di modifica delle circostanze, il giudice, ad istanza di parte, adatta o revoca le misure prese.

## Sezione 2: Rapporti patrimoniali

### Art. 18 Beni dei partner

<sup>1</sup> Ciascun partner dispone dei suoi beni.

<sup>2</sup> Ciascun partner risponde dei suoi debiti con i suoi beni.

### Art. 19 Prova

<sup>1</sup> Chiunque affermi che un bene sia di proprietà dell'uno o dell'altro partner deve fornirne la prova.

<sup>2</sup> Mancando tale prova, si presume che il bene sia di comproprietà dei partner.

### Art. 20 Inventario

<sup>1</sup> Ciascun partner può in ogni tempo chiedere all'altro di concorrere alla compilazione per atto pubblico di un inventario dei loro beni rispettivi.

<sup>2</sup> Questo inventario si presume esatto se compilato entro un anno dal conferimento dei beni.

### Art. 21 Mandato di amministrazione

Se un partner affida all'altro l'amministrazione dei suoi beni, si applicano, salvo diverso accordo, le disposizioni sul mandato.

### Art. 22 Restrizione del potere di disporre

<sup>1</sup> Se necessario per assicurare le basi economiche o per adempiere un obbligo patrimoniale derivante dall'unione domestica registrata, il giudice, ad istanza di parte, può subordinare al consenso di un partner la disposizione di determinati beni da parte dell'altro e prendere provvedimenti conservativi.

<sup>2</sup> Se questa misura concerne un fondo, il giudice ne ordina la menzione nel registro fondiario.

### Art. 23 Debiti tra partner

<sup>1</sup> Il partner cui il rimborso di debiti esistenti nei confronti dell'altro arrechi serie difficoltà può chiedere dilazioni, sempreché si possa ragionevolmente esigerlo dal partner creditore.

<sup>2</sup> Se le circostanze lo esigono, la pretesa dev'essere garantita.

### Art. 24 Attribuzione in caso di comproprietà

Se un bene è in comproprietà dei partner, il partner che provi d'avere un interesse preponderante può, al momento dello scioglimento dell'unione domestica registrata e oltre alle altre misure legali, chiedere che tale bene gli sia attribuito per intero contro compenso all'altro partner.

**Art. 25** Convenzione patrimoniale

<sup>1</sup> I partner possono concordare mediante convenzione patrimoniale una regolamentazione speciale per il caso in cui l'unione domestica registrata sia sciolta. Possono segnatamente convenire che i beni siano divisi secondo le norme del regime della partecipazione agli acquisti (art. 196–219 del Codice civile<sup>3</sup>, CC).

<sup>2</sup> Tali convenzioni non devono pregiudicare la porzione legittima dei discendenti di un partner.

<sup>3</sup> La convenzione patrimoniale è stipulata per atto pubblico firmato dai contraenti e, se del caso, dal rappresentante legale.

<sup>4</sup> Gli articoli 185 e 193 CC si applicano per analogia.

**Sezione 3: Effetti particolari****Art. 26** Esclusione del matrimonio

Chi è vincolato da un'unione domestica registrata non può contrarre matrimonio.

**Art. 27** Figli del partner

<sup>1</sup> Se uno dei partner ha figli, l'altro lo assiste in modo adeguato nell'adempimento del suo obbligo di mantenimento e nell'esercizio dell'autorità parentale e lo rappresenta ove le circostanze lo richiedano. I diritti dei genitori rimangono in ogni caso salvaguardati.

<sup>2</sup> In caso di sospensione della vita comune o di scioglimento dell'unione domestica registrata, l'autorità tutoria può, alle condizioni di cui all'articolo 274a CC<sup>4</sup>, conferire il diritto di intrattenere relazioni personali.

**Art. 28** Adozione e medicina riproduttiva

Chi è vincolato da un'unione domestica registrata non può adottare né valersi di tecniche di procreazione medicalmente assistita.

**Capitolo 4: Scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata****Sezione 1: Condizioni****Art. 29** Richiesta comune

<sup>1</sup> Qualora i partner domandino congiuntamente lo scioglimento dell'unione domestica registrata, il giudice li sente ed esamina se hanno presentato la richiesta dopo matura riflessione e per libera scelta e stipulato una convenzione sugli effetti dello scioglimento che può essere omologata.

<sup>3</sup> RS 210

<sup>4</sup> RS 210

<sup>2</sup> Se tali condizioni sono adempiute, il giudice pronuncia lo scioglimento dell'unione domestica registrata.

<sup>3</sup> I partner possono domandare mediante richiesta comune che il giudice decida, nella sentenza di scioglimento, sugli effetti dello scioglimento in merito ai quali sussiste disaccordo.

### **Art. 30** Azione

Un partner può domandare lo scioglimento dell'unione domestica registrata se al momento della proposizione dell'azione i partner vivono separati da almeno un anno.

## **Sezione 2: Effetti**

### **Art. 31** Diritto successorio

<sup>1</sup> Dallo scioglimento dell'unione domestica registrata i partner cessano di essere eredi legittimi l'uno dell'altro.

<sup>2</sup> Non possono avanzare pretese per disposizioni a causa di morte fatte prima della litispendenza della procedura di scioglimento.

### **Art. 32** Attribuzione dell'abitazione comune

<sup>1</sup> Quando lo giustifichino gravi motivi, il giudice può attribuire a uno soltanto dei partner i diritti e gli obblighi risultanti dal contratto di locazione relativo all'abitazione comune, sempreché si possa ragionevolmente esigerlo dall'altro partner.

<sup>2</sup> Il partner ex locatario risponde solidalmente della pigione sino al momento in cui il rapporto di locazione cessa o può essere sciolto per contratto o per legge, ma in ogni caso durante due anni al massimo. Se è chiamato effettivamente a rispondere, può compensare l'importo versato con il contributo di mantenimento dovuto all'altro partner, mediante rate equivalenti alla pigione mensile.

<sup>3</sup> Se l'abitazione comune appartiene a uno dei partner, il giudice può, alle condizioni di cui al capoverso 1, attribuire all'altro un diritto d'abitazione per una durata limitata e contro adeguata indennità o imputazione sul contributo di mantenimento. Il diritto d'abitazione è limitato o soppresso ove lo esigano fatti nuovi rilevanti.

### **Art. 33** Previdenza professionale

Le prestazioni di uscita della previdenza professionale acquisite durante l'unione domestica registrata sono divise secondo le disposizioni del diritto del divorzio concernenti la previdenza professionale.

**Art. 34** Contributo di mantenimento

<sup>1</sup> In linea di principio, dopo lo scioglimento dell'unione domestica registrata ciascun partner provvede da sé al proprio mantenimento.

<sup>2</sup> Il partner che ha limitato la sua attività lucrativa, o non ne ha esercitata alcuna, a causa della ripartizione dei compiti durante l'unione domestica registrata può esigere dall'altro adeguati contributi di mantenimento finché non sia in grado di provvedere da sé al proprio mantenimento grazie all'esercizio di un'attività lucrativa.

<sup>3</sup> Un partner può inoltre esigere contributi di mantenimento adeguati se si trova in stato di bisogno in seguito allo scioglimento dell'unione domestica registrata e si può ragionevolmente pretendere dall'altro, dato l'insieme delle circostanze, il versamento di contributi di mantenimento.

<sup>4</sup> Per il rimanente si applicano per analogia gli articoli 125 capoverso 3 e 126–132 CC<sup>5</sup> concernenti l'obbligo di mantenimento dopo il divorzio.

**Sezione 3: Procedura****Art. 35**

Le disposizioni concernenti la procedura di divorzio si applicano per analogia.

**Capitolo 5: Disposizioni finali****Art. 36** Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

**Art. 37** Coordinamento con modifiche di altre leggi  
(n. 18, 22 e 29 dell'all.)

*1. Modifica della parte generale del Codice penale<sup>6</sup>, del 13 dicembre 2002<sup>7</sup>*

*Art. 66<sup>ter</sup>, titolo marginale e cpv. 1, frase introduttiva e lett. a*

*Con l'entrata in vigore della modifica della parte generale del Codice penale (CP), del 13 dicembre 2002, l'articolo 66<sup>ter</sup>, titolo marginale e cpv. 1, frase introduttiva e lett. a nel tenore della presente modifica diventerà articolo 55a, titolo marginale e capoverso 1, frase introduttiva e lett. a CP con il seguente tenore:*

<sup>5</sup> RS 210  
<sup>6</sup> RS 311.0  
<sup>7</sup> FF 2002 7351



*Art.55a*

3. Sospensione del procedimento. Coniuge o partner registrato quale vittima

<sup>1</sup> In caso di lesioni semplici (art. 123 n. 2 cpv. 3–5), vie di fatto reiterate (art. 126 cpv. 2 lett. b, b<sup>bis</sup> e c), minaccia (art. 180 cpv. 2) e coazione (art. 181), l'autorità penale competente può sospendere provvisoriamente il procedimento se:

- a. la vittima è:
  1. il coniuge o il coniuge divorziato dell'autore e il fatto è stato commesso durante il matrimonio o nell'anno successivo al divorzio, o
  2. il partner registrato o l'ex partner registrato dell'autore e il fatto è stato commesso durante l'unione domestica registrata o nell'anno successivo al suo scioglimento, o
  3. il partner convivente, eterosessuale o omosessuale, o l'ex partner convivente dell'autore e il fatto è stato commesso durante la convivenza o nell'anno successivo alla separazione; e

*Inoltre, il titolo prima del nuovo articolo 52 CP va integrato come segue:*

#### **Sezione 4: Dell'impunità e della sospensione del procedimento**

*Peraltro, il titolo marginale del nuovo articolo 52 CP va modificato come segue:*

1. Motivi d'impunità.  
Punizione priva di senso

#### *Art. 110 n. 2*

*Con l'entrata in vigore della modifica della parte generale del Codice penale, del 13 dicembre 2002<sup>8</sup>, l'articolo 110 numero 2 nel tenore della presente modifica diventerà il nuovo capoverso 1 dell'articolo 110 con il seguente tenore:*

<sup>1</sup> Per *congiunti* di una persona s'intendono il coniuge, il partner registrato, i parenti in linea retta, i fratelli e sorelle germani, consanguinei o uterini, i genitori adottivi, i fratelli e sorelle adottivi e i figli adottivi.

*2. Modifica della parte generale del Codice penale militare<sup>9</sup>, del 21 marzo 2003<sup>10</sup>*

*Art. 47b, titolo marginale e cpv. 1 lett. a*

*Con l'entrata in vigore della modifica della parte generale del Codice penale militare (CPM), del 21 marzo 2003, l'articolo 47b, titolo marginale e capoverso 1 lett. a nel tenore della presente modifica diventerà articolo 46b, titolo marginale e capoverso 1 lett. a CPM con il seguente tenore:*

<sup>8</sup> FF 2002 7351

<sup>9</sup> RS 321.0

<sup>10</sup> FF 2003 2438

*Art. 46b*

3. Sospensione del procedimento. Coniuge o partner registrato quale vittima <sup>1</sup> In caso di lesioni semplici o vie di fatto (art. 122), minaccia (art. 149) e coazione (art. 150), l'uditore o il tribunale militare può sospendere provvisoriamente il procedimento se:

- a. la vittima è:
  1. il coniuge o il coniuge divorziato dell'autore e il fatto è stato commesso durante il matrimonio o nell'anno successivo al divorzio, o
  2. il partner registrato o l'ex partner registrato dell'autore e il fatto è stato commesso durante l'unione domestica registrata o nell'anno successivo al suo scioglimento, o
  3. il partner convivente, eterosessuale o omosessuale, o l'ex partner convivente dell'autore e il fatto è stato commesso durante la convivenza o nell'anno successivo alla separazione; e

*Inoltre, il titolo prima del nuovo articolo 45 CPM va integrato come segue:*

**IV. Dell'impunità e della sospensione del procedimento**

*Peraltro, il titolo marginale del nuovo articolo 45 CPM va modificato come segue:*

1. Motivi d'impunità.  
Riparazione

*3. Modifica della legge federale del 25 giugno 1982<sup>11</sup> sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, del 3 ottobre 2003 (1<sup>a</sup> revisione della LPP)*

*Art. 79a cpv. 5*

*Se la presente legge entra in vigore simultaneamente alla 1<sup>a</sup> revisione della LPP<sup>12</sup> o successivamente, l'articolo 79a capoverso 5 diventerà articolo 79b capoverso 4 con il seguente tenore:*

...<sup>13</sup>

*Se la presente legge entra in vigore prima della 1<sup>a</sup> revisione della LPP, all'entrata in vigore della 1<sup>a</sup> revisione della LPP gli articoli 79a e 79b riceveranno il seguente tenore:*

...<sup>14</sup>

<sup>11</sup> RS 831.40

<sup>12</sup> Entrata in vigore: 1° gen. 2006 (RU 2004 1677)

<sup>13</sup> Testo inserito nella LF menzionata.

<sup>14</sup> Privi d'oggetto in seguito all'entrata in vigore posteriore della 1<sup>a</sup> revisione LPP.

**Art. 38** Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore:<sup>15</sup> 1° gennaio 2007

Art. 95 cpv. 1 e 105 n. 3 CC, giusta il n. 8 dell'all.: 1° gen. 2006

*Allegato*  
(art. 36)

## **Modifica del diritto vigente**

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

### **1. Legge del 29 settembre 1952<sup>16</sup> sulla cittadinanza**

*Art. 15 cpv. 5 e 6*

...

### **2. Legge federale del 26 marzo 1931<sup>17</sup> concernente la dimora e il domicilio degli stranieri**

*Art. 7 cpv. 3*

...

*Art. 17 cpv. 3*

...

### **3. Legge del 26 giugno 1998<sup>18</sup> sull'asilo**

*Art. 51 cpv. 1*

...

*Art. 63 cpv. 4*

...

*Art. 71 cpv. 1, frase introduttiva*

...

*Art. 78 cpv. 3*

...

<sup>16</sup> RS 141.0. La modificazione qui appresso é stata inserita nella L menzionata.

<sup>17</sup> RS 142.20. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nella L menzionata.

<sup>18</sup> RS 142.31. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nella L menzionata.

**4. Legge del 21 marzo 1997<sup>19</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione**

*Art. 61*

...

**5. Legge federale del 20 dicembre 1968<sup>20</sup> sulla procedura amministrativa**

*Art. 10 cpv. 1 lett. b e b<sup>bis</sup>*

...

**6. Legge del 24 marzo 2000<sup>21</sup> sul personale federale**

*Art. 30 cpv. 2*

...

**7. Organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 1943<sup>22</sup>**

*Art. 4*

...

...

*Art. 22 cpv. 1 lett. a*

...

*Art. 44 lett. b e b<sup>bis</sup>*

...

**8. Codice civile<sup>23</sup>**

*Art. 21*

...

...

<sup>19</sup> RS 172.010. La modificazione qui appresso é stata inserita nella L menzionata.

<sup>20</sup> RS 172.021. La modificazione qui appresso é stata inserita nella L menzionata.

<sup>21</sup> RS 172.220.1. La modificazione qui appresso é stata inserita nella L menzionata.

<sup>22</sup> RS 173.110. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nella L menzionata.

<sup>23</sup> RS 210. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nella L menzionata.

*Art. 95, titolo marginale e cpv. 1*

B. ...

*Art. 105 n. 3*

...

*Art. 328 cpv. 2*

...

*Art. 462, titolo marginale e frase introduttiva*

...

*Art. 470 cpv. 1*

...

*Art. 471 n. 3*

...

*Art. 612a cpv. 4*

...

## **9. Legge federale del 4 ottobre 1991<sup>24</sup> sul diritto fondiario rurale**

*Art. 10a*

...

## **10. Legge federale del 16 dicembre 1983<sup>25</sup> sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero**

*Art. 7 lett. b*

...

<sup>24</sup> RS 211.412.11. La modificazione qui appresso é stata inserita nella L menzionata.

<sup>25</sup> RS 211.412.41. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nella L menzionata.

*Art. 12 lett. d*

...

## **11. Codice delle obbligazioni<sup>26</sup>**

*Art. 134 cpv. 1 n. 3<sup>bis</sup>*

...

*Art. 266m cpv. 3*

...

*Art. 266n*

...

...

*Art. 273a cpv. 3*

...

*Art. 331d cpv. 5*

...

*Art. 331e cpv. 5 e 6*

...

*Art. 338 cpv. 2*

...

*Art. 339b cpv. 2*

...

*Art. 494 cpv. 4*

...

<sup>26</sup> RS 220. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nella L menzionata.

**12. Legge federale del 4 ottobre 1985<sup>27</sup> sull'affitto agricolo**

*Art. 18 cpv. 2, primo periodo*

...

*Art. 27 cpv. 2 lett. c*

...

*Art. 31 cpv. 2<sup>bis</sup> lett. d*

...

**13. Legge federale del 2 aprile 1908<sup>28</sup> sul contratto d'assicurazione**

*Art. 80*

... ..

*Art. 81, titolo marginale e cpv. 1*

... ..

*Art. 83 cpv. 2<sup>bis</sup> e 3*

...

*Art. 84 cpv. 1*

...

*Art. 85*

... ..

*Art. 86*

... ..

<sup>27</sup> RS 221.213.2. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nella L menzionata.

<sup>28</sup> RS 221.229.1. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nella L menzionata.



**14. Legge del 24 marzo 2000<sup>29</sup> sul foro**

*Art. 15a*

...

*Art. 18 cpv. 1, primo periodo*

...

**15. Legge federale del 4 dicembre 1947<sup>30</sup> di procedura civile federale**

*Art. 42 cpv. 1 lett. a*

...

**16. Legge federale dell'11 aprile 1889<sup>31</sup> sull'esecuzione e sul fallimento**

*Art. 10 cpv. 1 n. 2 e 2<sup>bis</sup>*

...

*Art. 26 cpv. 3*

...

*Art. 43 n. 2*

...

*Art. 58*

...

...

*Art. 95a*

...

...

*Art. 111 cpv. 1 n. 1 e cpv. 2*

...

<sup>29</sup> RS 272. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nella L menzionata.

<sup>30</sup> RS 273. La modificazione qui appresso è stata inserita nella L menzionata.

<sup>31</sup> RS 281.1. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nella L menzionata.

*Art. 151 cpv. 1*

...

*Art. 153 cpv. 2 lett. b e 2<sup>bis</sup>*

...

*Art. 219 cpv. 4, prima classe lett. c*

...

*Art. 305 cpv. 2*

...

## **17. Legge federale del 18 dicembre 1987<sup>32</sup> sul diritto internazionale privato**

*Art. 45 cpv. 3*

...

*Art. 65a*

...

...

*Art. 65b*

...

...

*Art. 65c*

...

...

*Art. 65d*

...

...

<sup>32</sup> RS 291. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nella L. menzionata.

**18. Codice penale**<sup>33</sup>

*Art. 66<sup>ter</sup>, titolo marginale e cpv. 1, frase introduttiva e lett. a*<sup>34</sup>

... ..

*Art. 110 n. 2*<sup>35</sup>

...

*Art. 123 n. 2, quarto e quinto comma*

...

*L'attuale quarto comma diviene quinto comma.*

*Art. 126 cpv. 2 lett. b<sup>bis</sup>*

...

*Art. 180 cpv. 2 lett. a<sup>bis</sup>*

...

*Art. 187 n. 3*

...

*Art. 188 n. 2*

...

*Art. 192 cpv. 2*

...

*Art. 193 cpv. 2*

...

*Art. 215*

... ..

<sup>33</sup> RS **311.0**. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nella L menzionata.

<sup>34</sup> Cfr. art. 37 cpv. 1, qui avanti.

<sup>35</sup> Cfr. art. 37 cpv. 1, qui avanti.

*Art. 395 cpv. 1*<sup>36</sup>

...

### **19. Legge federale del 15 giugno 1934<sup>37</sup> sulla procedura penale**

*Art. 75 lett. a e a<sup>bis</sup>*

...

*Art. 231 cpv. 1 lett. b*

...

*Art. 270 lett. b*

Possono ricorrere per cassazione:

...

### **20. Legge federale del 4 ottobre 1991<sup>38</sup> concernente l'aiuto alle vittime di reati**

*Art. 2 cpv. 2, frase introduttiva*

...

### **21. Legge federale del 22 marzo 1974<sup>39</sup> sul diritto penale amministrativo**

*Art. 29 cpv. 1 lett. b e b<sup>bis</sup>*

...

*Art. 85 cpv. 1*

...

<sup>36</sup> Con l'entrata in vigore della modifica della parte generale del Codice penale, del 13 dic. 2002 (FF 2002 7351), l'art. 395 cpv. 1 nel tenore della presente revisione diverrà art. 382 cpv. 1.

<sup>37</sup> RS 312.0. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nella L menzionata.

<sup>38</sup> RS 312.5. La modificazione qui appresso è stata inserita nella L menzionata.

<sup>39</sup> RS 313.0. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nella L menzionata.

**22. Codice penale militare del 13 giugno 1927<sup>40</sup>**

*Art. 47b, titolo marginale e cpv. 1 lett. a<sup>41</sup>*

... ..

*Art. 156 n. 3*

...

*Art. 232c cpv. 1*

...

**23. Procedura penale militare del 23 marzo 1979<sup>42</sup>**

*Art. 33 lett. b, b<sup>bis</sup>, d e d<sup>bis</sup>*

...

*Art. 75 lett. a, a<sup>bis</sup> e c*

...

*Art. 98a*

...

*Art. 98b lett. b*

...

*Art. 202 lett. b*

...

<sup>40</sup> RS 321.0. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nella L menzionata.

<sup>41</sup> Cfr. art. 37 cpv. 2, qui avanti.

<sup>42</sup> RS 322.1. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nella L menzionata.

**24. Legge federale del 14 dicembre 1990<sup>43</sup> sull'imposta federale diretta**

*Art. 9, rubrica e cpv. 1<sup>bis</sup>*

...

...

*Art. 12 cpv. 3*

...

*Art. 109 cpv. 1 lett. b e b<sup>bis</sup>*

...

**25. Legge federale del 14 dicembre 1990<sup>44</sup> sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni**

*Art. 3 cpv. 4*

...

**26. Legge federale del 19 dicembre 1958<sup>45</sup> sulla circolazione stradale**

*Art. 63 cpv. 3 lett. b*

...

*Art. 70 cpv. 4 lett. a*

...

**27. Legge del 13 marzo 1964<sup>46</sup> sul lavoro**

*Art. 4 cpv. 1*

...

<sup>43</sup> RS 642.11. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nella L. menzionata.

<sup>44</sup> RS 642.14. La modificazione qui appresso è stata inserita nella L. menzionata.

<sup>45</sup> RS 741.01. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nella L. menzionata.

<sup>46</sup> RS 822.11. La modificazione qui appresso è stata inserita nella L. menzionata.

**28. Legge federale del 6 ottobre 2000<sup>47</sup> sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali**

*Art. 13a*

...

**29. Legge federale del 25 giugno 1982<sup>48</sup> sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità**

*Art. 19a*

...

*Art. 30c cpv. 5 e 6*

...

*Art. 37 cpv. 5, primo periodo<sup>49</sup>*

...

*Art. 79a cpv. 5<sup>50</sup>*

...

**30. Legge del 17 dicembre 1993<sup>51</sup> sul libero passaggio**

*Art. 5 cpv. 2*

...

*Art. 22d*

...

*Art. 24 cpv. 2, primo periodo, e cpv. 3*

...

<sup>47</sup> RS **830.1**. La modificazione qui appresso é stata inserita nella L menzionata.

<sup>48</sup> RS **831.40**. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nella L menzionata.

<sup>49</sup> Modifica della versione della 1ª revisione della LPP del 3 ott. 2003 (RU **2004** 1677).

<sup>50</sup> Privo d'oggetto, cfr. art. 37 cpv. 3 qui avanti.

<sup>51</sup> RS **831.42**. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nella L menzionata.

**31. Legge federale del 24 giugno 1977<sup>52</sup> sull'assistenza**

*Art. 6*

...

*Art. 8 lett. a e b*

...

*Art. 32 cpv. 3*

...

<sup>52</sup> RS **851.1**. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nella L. menzionata.